

PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA REGIONE PUGLIA E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI FINI DELL'APPLICAZIONE ALLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA PUGLIA DEL D.P.C.M. 6 MAGGIO 2009.

L'anno 2012, il giorno

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico rappresentato dal Ministro Dr. Corrado Passera

e

La Regione Puglia rappresentata dal V. Presidente Assessore allo Sviluppo Economico -
Avv. Loredana Capone

PREMESSO CHE

l'art. 9 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" convertito dalla legge n. 40 del 2007, prevede che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

la legge regionale del 25 febbraio 2005 n. 6, "Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane", prevede che presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato è istituito l'Albo Provinciale delle imprese artigiane, al quale sono iscritte le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla Legge 443/85;

l'art. 28 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 1 di modificazione degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/2005, detta norme in materia di semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, stabilendo, in particolare al comma 1 che il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, già disciplinato dagli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/05, è sostituito da una Comunicazione del legale rappresentante dell'impresa al competente Ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso cui è istituito l'Albo;

il decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha fissato al 1 ottobre 2009 il termine per l'entrata in vigore della Comunicazione unica, prevedendo inoltre un periodo di sei mesi in cui è ammesso il ricorso anche alla procedura previgente;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 novembre 2007 è stato approvato il modello di Comunicazione unica per la nascita d'impresa, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 novembre 2009, in adeguamento al D.P.C.M. 6 maggio 2009 che ha introdotto nuovi soggetti destinatari della comunicazione unica, sono state approvate modifiche al modello di Comunicazione unica di cui al D.M. del 2 novembre 2007;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 1.8.2008, venivano approvate le direttive generali recanti le norme di attuazione delle procedure previste dall'art. 28, della L.R. 19.2.2008, n.1, prevedendo disposizioni di coordinamento con la procedura prevista dall'art. 9 del D.L. 7/07 convertito dalla legge n. 40 del 2.4.2007, recante le norme in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

nella Circolare del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - del 15 febbraio 2008, n. 3616/C sono indicate le modalità di conferimento del potere di rappresentanza, a professionisti o altri intermediari, per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della comunicazione unica, fornendo un fac-simile dello schema di incarico;

con deliberazioni di Giunta regionale n. 896 del 25.03.2010 è stato approvato il modello elettronico e l'elaborato tecnico per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle imprese Artigiane con una procedura che prevede l'esclusiva modalità telematica e una perfetta integrazione con le procedure della comunicazione unica per la nascita d'impresa.

con deliberazione di Giunta regionale n. 896 del 25.03.2010 è stato approvato, tra l'altro, il fac-simile della procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio della comunicazione di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;

la Regione Puglia esercita le funzioni relative alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane avvalendosi di Unioncamere Puglia come da Convenzione approvata con DGR n. 630 del 05.04.2011;

Unioncamere-Puglia ha espresso il proprio parere favorevole.

CONSIDERATO CHE:

Le modifiche normative adottate dallo Stato e dalla Regione Puglia sono tra loro coerenti e perseguono entrambe gli obiettivi generali di:

- a) semplificazione del rapporto tra la pubblica amministrazione e le imprese e riduzione degli oneri e degli adempimenti che il sistema della pubblica amministrazione statale, regionale e locale pone a carico delle imprese e degli altri soggetti pubblici e privati;
- b) sostituzione delle comunicazioni cartacee ed elettroniche non strutturate con l'accesso diretto ai dati disponibili nei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni;
- c) riduzione delle necessità di accesso fisico ai servizi diminuendo nel contempo i tempi di spostamento delle persone a favore del trasferimento delle informazioni con evidente vantaggio competitivo delle imprese e di qualità della vita delle persone;
- d) interoperabilità dei sistemi informativi della Regione, delle Camere di Commercio

e dei Comuni del territorio regionale.

Il Ministero e la Regione Puglia realizzano tali obiettivi di semplificazione e innovazione tecnologica in un quadro di governance partecipativa e attuano le riforme, ciascuna per la propria competenza, attraverso un percorso condiviso con le altre amministrazioni pubbliche, le associazioni di categoria, le libere professioni e il sistema camerale;

E CHE PERTANTO:

sussistono tutte le condizioni per dare avvio all'attuazione della comunicazione unica per le imprese artigiane per la quale il D.P.C.M. 6 maggio 2009, all'articolo 1, comma 2, prevede che "al fine di garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle Imprese"

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che è parte integrante e sostanziale del presente atto,

il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Puglia come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

1. Le comunicazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane sono presentate esclusivamente in via telematica mediante la Comunicazione Unica.
2. Le imprese artigiane sono iscritte all'Albo delle imprese artigiane ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558; le società artigiane sono, inoltre, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese mentre le imprese individuali artigiane sono iscritte, in via transitoria e fino alla iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, come piccolo imprenditore individuale inattivo nella sezione speciale del registro delle imprese;
3. La richiesta di cancellazione dell'impresa individuale inattiva dalla sezione speciale del registro imprese avviene, a cura dell'interessato attraverso un apposito modulo allegato alla comunicazione di inizio attività; l'Ufficio del Registro imprese darà seguito alla cancellazione ad avvenuta comunicazione di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
4. Al fine di garantire l'unicità del flusso, espressamente previsto dall'art. 7 del D.L. 7/2007, le parti approvano l'allegato "A" che definisce la gestione dei flussi informativi tra la Regione Puglia titolare dell'Albo delle Imprese Artigiane, e le Camere di Commercio della Puglia a cui è demandata la tenuta del Registro delle Imprese.
5. L'ufficio del Registro delle imprese assicura alle competenti strutture comunali per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, l'accesso libero e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pervenute con la

Comunicazione unica ed alla Regione Puglia garantisce, a richiesta, la fornitura dei suddetti dati in forma non strutturata.

6. La Regione Puglia e Unioncamere Puglia apportano alla convenzione in essere citata in premessa le modifiche e/o integrazioni necessarie per l'adeguamento alla presente intesa.

Art. 2

1. Le modalità e la titolarità della riscossione dei diritti di segreteria e ogni altra indennità dovuta per la comunicazione unica, sono stabiliti all'art. 8, commi 3 e 4 della Convenzione tra la Regione Puglia e Unioncamere approvata con D.G.R. 630/2011.
2. Le parti convengono che l'impresa possa, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e dal D.P.C.M. 6 maggio 2009, avvalersi di un intermediario abilitato, conferendo allo stesso apposita procura speciale redatta secondo il modello allegato "B", per la presentazione delle comunicazioni per l'iscrizione, modificazioni e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane con l'utilizzo della firma digitale e della PEC del solo soggetto incaricato.
3. La procura speciale di cui al punto precedente è valida solo per le comunicazioni relative all'Albo Imprese Artigiane.
4. Le parti convengono che eventuali integrazioni e modifiche tecniche agli allegati possono essere concordate e sottoscritte dai responsabili delle strutture amministrative competenti.

In Roma, addì

Per il Ministero dello Sviluppo Economico :
Il Ministro: Dr. Corrado Passera



Per la Regione Puglia

V. Presidente-Assessore allo Sviluppo Economico: Avv. Loredana Capone



Iscrizione all'Albo per le imprese con immediato avvio dell'attività

Descrizione del flusso

La comunicazione per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane arriva all'ufficio del Registro delle imprese integrata nella Comunicazione Unica. All'ufficio del Registro delle imprese, la comunicazione di iscrizione viene numerata secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e inviata alla Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA) con la stessa modalità prevista per l'invio agli altri enti.

La CPA, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento nella casella PEC della comunicazione per l'iscrizione all'Albo, effettua l'istruttoria, adotta le determinazioni conseguenti e provvede ai seguenti adempimenti:

- assegna all'impresa il numero Albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione;
- carica con WebArti/Pard l'iscrizione all'Albo utilizzando il meccanismo di attribuzione automatica del Numero Albo Artigiani;
- carica con WebArti/Pard i dati ai fini dell'apertura della posizione previdenziale;
- invia il numero di Albo dalla PEC della segreteria della CPA alla casella PEC dell'ufficio del Registro delle imprese,
- trasmette i dati all'INPS per l'apertura della posizione previdenziale.

Nei procedimenti avviati d'ufficio la CPA, effettuata l'istruttoria ed adottate le determinazioni conseguenti, svolge i medesimi adempimenti indicati per la procedura avviata con la comunicazione dell'impresa.

Iscrizione all'Albo per le imprese con inizio di attività differita

Descrizione del flusso

Per le imprese individuali iscritte come inattive al Registro delle imprese, nel momento in cui l'aspirante imprenditore riterrà di disporre di tutti gli elementi necessari per l'iscrizione all'Albo Artigiani, presenterà una pratica di Comunicazione Unica barrando anche la casella relativa all'albo imprese artigiane e facendo riferimento al numero di protocollo della prima pratica, configurando una fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente comunicazione unica.

La comunicazione per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane arriva all'Ufficio del Registro delle imprese integrata nella Comunicazione Unica. All'Ufficio del Registro delle imprese la comunicazione viene numerata secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e inviata alla CPA con le stesse modalità previste per l'invio agli altri Enti.

La CPA, entro 7 giorni dal ricevimento, effettua l'istruttoria, e provvede ai seguenti adempimenti:

- assegna all'impresa il numero Albo con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione;
- carica con WebArti/Pard l'iscrizione all'Albo utilizzando il meccanismo di attribuzione automatica del Numero Albo Artigiani;
- carica con WebArti/Pard i dati ai fini dell'apertura della posizione previdenziale;
- invia il numero di Albo dalla PEC della segreteria della CPA alla casella PEC dell'ufficio del Registro delle imprese;
- trasmette i dati all'INPS per l'apertura della posizione previdenziale.

Modifiche e cancellazioni dall'Albo

Descrizione del flusso

La comunicazione per la modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane arriva all'ufficio del Registro delle imprese integrata nella Comunicazione Unica. All'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione viene numerata secondo quanto previsto dall'articolo 12 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 e inviata alla CPA con le stesse modalità previste per l'invio agli altri enti.

Per le imprese individuali:

La CPA entro 7 giorni dal ricevimento effettua l'istruttoria, e provvede ai seguenti adempimenti:

- carica con WebArti/Pard la modifica dei dati rilevanti per l'Albo o la cancellazione dall'Albo;
- carica con WebArti/Pard e trasmette all'INPS i dati rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione della posizione previdenziale;
- comunica la notizia della cancellazione dall'Albo alla casella PEC dell'Ufficio del Registro delle imprese al fine della annotazione della notizia medesima nella sezione speciale del Registro, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 581 del 1995.

Per le società:

La CPA entro 7 giorni dall'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto o del fatto effettua l'istruttoria, e provvede ai seguenti adempimenti:

- carica con WebArti/Pard la modifica dei dati rilevanti per l'Albo o la cancellazione dall'Albo,
- carica con WebArti/Pard e trasmette all'INPS i dati rilevanti ai fini della modifica o della cancellazione della posizione previdenziale;

Nei procedimenti avviati d'ufficio la CPA, effettuata l'istruttoria ed adottate le determinazioni conseguenti, svolge i medesimi adempimenti indicati per la procedura avviata con comunicazione dell'impresa.



REGIONE PUGLIA

FAC SIMILE PROCURA SPECIALE

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE, MODIFICAZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE (Art. 28 L.R. 19.01/08 n. 1 di modifica degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 6/05)

Codice univoco di identificazione della pratica (_____)
Il/I sottoscritto/i _____ dichiara/no di conferire al
Sig. _____
in qualità di (1) _____

procura speciale per (2)

- presentazione telematica
- la sottoscrizione digitale

alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, della comunicazione identificata dal codice pratica sopra apposto, ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'attività artigiana.

COGNOME	NOME	QUALIFICA (2)	FIRMA AUTOGRAFA
---------	------	---------------	-----------------

1. Specificare almeno una delle qualifiche (legale rappresentante/delegato/intermediario) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante.
1. Scegliere per la presentazione telematica della pratica o per la sottoscrizione digitale della stessa, in luogo del delegante, o entrambe le opzioni se la procura data vale sia per l'invio, sia per la sottoscrizione.

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.